



REGOLAMENTO
PER IL NOLEGGIO E IL COMODATO D'USO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. nr. 15 del 14.03.2024

INDICE

Art. 1. Oggetto e definizioni del Regolamento

Art. 2. Soggetti beneficiari

Art. 3. Modalità di presentazione dell'istanza

Art. 4. Il noleggio

Art. 5. Il comodato d'uso

Art. 6. Beni oggetto di concessione e relativi canoni di noleggio e contributi

Art. 7. Prelevamento, restituzione e durata della concessione in uso

Art. 8. Verifica dello stato dei beni e loro utilizzo

Art. 9. Obblighi in capo al richiedente

Art.10. Mancata concessione dei beni da parte del Comune

Art.11. Deposito cauzionale

Art.12. Perdita e deterioramento dei beni

Art.13. Risarcimento dei danni

Art.14. Ritardata consegna

Art.15. Versamento del canone di noleggio e del contributo

Art.16. Individuazione delle priorità

Art.17. Ulteriori disposizioni

Art.18. Disposizioni finali

Art. 1. Oggetto e definizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione in comodato d'uso e di noleggio dei beni mobili appartenenti al Patrimonio del Comune di Budoni.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) Comodato d'uso: prestito temporaneo di beni mobili comunali senza corrispettivo;
 - b) Noleggio: prestito temporaneo di beni mobili comunali dietro corrispettivo di una somma predefinita, tranne che nei casi di cui al successivo articolo 5, comma 3;
 - c) Bene mobile: gazebo o altri beni mobili di proprietà comunale.

Art. 2. Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il noleggio o il comodato d'uso dei beni mobili di proprietà dell'Ente, gli enti pubblici e/o i soggetti privati che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico per scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, politici o comunque di interesse collettivo.
2. Ai soggetti destinatari del presente Regolamento, il Comune può concedere in uso i propri beni mobili effettivamente disponibili, subordinatamente alle proprie necessità connesse all'espletamento dei compiti e dei fini istituzionali.

Art. 3. Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda chiedere in uso i beni di cui al presente regolamento deve presentare una domanda almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'utilizzo, onde consentire all'Ufficio competente di svolgere la relativa pratica.
2. La domanda deve essere redatta secondo il modello di cui all'Allegato B e indirizzata al Responsabile del Servizio competente.
3. Essa deve contenere:
 - a) i dati individuanti l'Ente, l'Associazione, il Comitato, ecc.;
 - b) il tipo di bene che viene chiesto in uso;
 - c) la quantità del bene;
 - d) il periodo di utilizzazione;
 - e) l'indicazione del motivo della richiesta;
 - f) l'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso.
4. L'accoglimento della domanda è, comunque, sempre subordinato alla effettiva disponibilità del materiale alla data della richiesta, fatti salvi precedenti impegni assunti dall'Amministrazione.

Art. 4. Il noleggio

1. Per ogni bene concesso a noleggio il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato del rispettivo canone e al versamento, nel solo caso di cui al successivo art.11, di un deposito cauzionale, nella misura prevista nella Tabella A, allegata al presente Regolamento.
2. A tal fine si stabilisce che l'importo del canone viene determinato in base al numero dei giorni di utilizzo con un importo minimo calcolato per un periodo non inferiore a 2 (due) giorni. Le frazioni di 24 ore saranno comunque assimilate a 1 giorno intero.
3. L'Ente si riserva la facoltà di determinare di volta in volta il compenso da corrispondere per l'uso di beni

non contemplati dalla tabella sopra menzionata.

Art. 5. Il comodato d'uso

1. I beni richiesti sono concessi gratuitamente ai seguenti soggetti pubblici:

- a) Enti pubblici territoriali;
- b) Uffici giudiziari, organi di polizia, corpi militari, corpo dei vigili del fuoco e uffici pubblici preposti alla tutela della pubblica sicurezza e di protezione civile;
- c) Aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere presenti sul territorio;
- d) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale o per le quali il Comune è tenuto a partecipare alle spese di funzionamento;

2. Ai soggetti pubblici può essere concesso l'utilizzo dei beni anche in caso di necessità diverse da quelle previste all'art. 2, che siano comunque sempre connesse all'espletamento dei propri fini istituzionali.

3. I beni richiesti sono concessi gratuitamente anche a soggetti diversi da quelli pubblici, per manifestazioni di natura ricorrente o di particolare interesse rilevanza nell'ambito cittadino, e che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Amministrazione comunale.

4. La concessione gratuita e, quindi, l'esenzione dal pagamento deve essere espressamente indicata nella deliberazione della Giunta comunale con la quale viene concesso il patrocinio del Comune alla manifestazione.

Art. 6. Beni oggetto di concessione e relativi canoni di noleggio e contributi

1. I beni comunali disponibili, oggetto della concessione, sono elencati nell'allegata tabella A, ove sono riportate, per ogni bene, le tariffe relative ai canoni di noleggio.

2. Il canone di noleggio è determinato, in base ai giorni di utilizzo con un importo minimo che non potrà mai essere calcolato per un periodo inferiore ai 2 (due) giorni.

Art. 7. Prelevamento, restituzione e durata della concessione in uso

1. I beni di cui al presente Regolamento vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle manifestazioni e/o iniziative e attività per le quali sono richiesti. Le giornate per il loro ritiro e per la loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo all'evento, saranno conteggiate nella determinazione del canone di noleggio, fermo restando che, come stabilito al precedente articolo, l'importo minimo sarà sempre calcolato per un periodo non inferiore ai 2 (due) giorni. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del richiedente.

Art. 8. Verifica dello stato dei beni e loro utilizzo

1. Alla consegna dei beni il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi in relazione all'uso a cui saranno destinati, esonerando, quindi, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose, derivanti dall'uso dei beni concessi.

2. A tale fine le parti dovranno sottoscrivere apposito verbale di consegna contenente i seguenti elementi:

- a) descrizione dei beni ricevuti ed indicazione numerica;
- b) lo stato d'integrità dei beni ricevuti con la descrizione di eventuali difetti riscontrati;
- c) dichiarazione da parte del richiedente di esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

Art. 9. Obblighi in capo al richiedente

1. Gli obblighi in capo al richiedente sono:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
- c) la riconsegna dei beni nel medesimo luogo del ritiro;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;
- e) il divieto di sub-concedere a terzi i beni concessi.

2. Il mancato adempimento anche di uno solo degli obblighi di cui al comma precedente comporterà la revoca della concessione con l'immediata restituzione dei beni nonché alla perdita del diritto di rimborso di tutte le somme precedentemente versate e della cauzione versata e il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 10. Mancata concessione dei beni da parte del Comune

1. La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Amministrazione comunale. Pertanto, il Comune, verificate le proprie esigenze, può rigettare la richiesta di concessione in uso dei beni, qualora ritenuti indispensabili per i propri usi.

2. L'Amministrazione può revocare in ogni momento la concessione dei beni per motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico, senza che il richiedente possa rivalersi nei confronti dell'Ente, né avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso della somma versata corrispondente alla quota della tariffa giornaliera di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

Art. 11. Deposito cauzionale

1. A garanzia dei beni oggetto di noleggio, il richiedente, contestualmente al pagamento anticipato del canone, è tenuto al versamento presso la tesoreria comunale di una cauzione pari all'importo indicato nella Tabella A, allegata al presente Regolamento.

2. La cauzione di cui al comma 2 sarà restituita contestualmente alla riconsegna dei beni, salvo incameramento, parziale o totale, per il recupero di eventuali danni e/o per la mancata restituzione degli stessi.

Art. 12. Perdita e deterioramento dei beni

1. Il richiedente risponde del corretto utilizzo dei beni e/o della mancata consegna, totale o parziale dei beni.

2. Il richiedente risponde della loro perdita e dell'eventuale loro deterioramento dei beni che si verifichino nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati. Pertanto, al momento della restituzione, l'incaricato comunale dovrà procedere alla verifica dello stato di integrità degli stessi, nonché della rispondenza quantitativa rispetto a quanto dato in consegna, utilizzando e sottoscrivendo l'apposito verbale sottoscritto dalle parti.

3. Qualora i beni risultassero danneggiati e/o mancanti, l'incaricato comunale provvederà, congiuntamente con il concessionario o suo delegato, ad indicare nel verbale di cui al precedente comma l'elenco dei beni mancanti o danneggiati, ai fini della determinazione della somma da richiedere a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 13.

Art. 13. Risarcimento dei danni

1. La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o la loro perdita verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.
2. Il richiedente dovrà versare la somma necessaria alla completa copertura della spesa che il Comune dovrà sostenere per l'acquisto dei beni non più idonei o non restituiti e per le riparazioni necessarie.
3. Il versamento della somma dovrà essere effettuato dal concessionario entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.

Art. 14. Ritardata consegna

1. Qualora il richiedente ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto sarà applicata una penale pari alla tariffa giornaliera maggiorata del 50% rispetto alla normale tariffa di noleggio.

Art. 15. Versamento del canone di noleggio e del contributo

1. Il versamento del canone di concessione, dovrà essere effettuato dal concessionario prima della consegna dei beni. Pertanto, al momento del ritiro, il richiedente dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento del canone di noleggio e, nei casi previsti dall'art. 11, anche del deposito cauzionale.
2. In caso di noleggi per eventi di durata superiore a 15 giorni è ammesso il pagamento rateale mediante ripartizione del canone in tante mensilità pari alle durate dell'utilizzo (ad esempio noleggio per due mesi ripartizione del canone in due rate mensili).

Art. 16. Individuazione delle priorità

1. In caso di più richieste riferite ai medesimi beni e al medesimo periodo, per le quali non vi sia la possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate in collaborazione/patrociate dall'Amministrazione comunale.
2. Nel caso di manifestazioni nelle quali il Comune di Budoni non risulti coinvolto, l'assegnazione avverrà seguendo i criteri di priorità di cui appresso:
 - a) Il diritto di precedenza agli Enti pubblici;
 - b) Il criterio del non utilizzo nell'anno solare di riferimento da parte del richiedente;
 - c) Il criterio del non utilizzo nel medesimo periodo, negli anni precedenti (principio di rotazione);
 - d) A parità delle condizioni precedenti si procederà per sorteggio in seduta pubblica.

Art. 17. Ulteriori disposizioni

1. Prima di concedere in uso i beni mobili di cui alla Tabella A deve essere acquisito, per iscritto, il nulla osta degli Uffici dell'Amministrazione comunale che, per far fronte alle loro esigenze, hanno proceduto ad acquistarli.

Art. 18. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, sono applicabili le disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in materia di comodato e tutte le altre disposizioni di legge vigenti nelle materie afferenti il presente Regolamento.